

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N° 41 DEL 15 MARZO 2010

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	2
CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE	2
ART. 3. SOGGETTI RESPONSABILI	2
ART. 4. ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	3
ART. 5. POTERI ISPETTIVI	3
ART. 6. COMUNICAZIONI AI DEBITORI	3
ART. 7. FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	4
ART. 8. VERSAMENTI E RIMBORSI	4
CAPO III - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	5
ART. 9. AMBITO APPLICATIVO	5
ART. 10. INVITO AL PAGAMENTO E SANZIONI	5
ART. 11. INGIUNZIONE	6
ART. 12. ESECUZIONE	6
ART. 13. INTERESSI PER RISCOSSIONE COATTIVA.	6
ART. 14. INESIGIBILITA' DEL CREDITO	7
CAPO IV - ENTRATE RELATIVE A CANONI E TRIBUTI.....	7
ART. 15. AMBITO APPLICATIVO	7
ART. 16. GESTIONE	7
ART. 17. DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI	8
ART. 18. MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
ART. 19. RAVVEDIMENTO	10
ART. 20. ADESIONE	10
ART. 21. AUTOTUTELA	12
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE; ENTRATA IN VIGORE	12
ART. 22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
ART. 23. ENTRATA IN VIGORE	12

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie in attuazione dell'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
- 2) Le norme del presente Regolamento indicano le procedure, le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.

Art. 2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

- 1) Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
- 2) Costituiscono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al comune, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione dei servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze od altro, comprese eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni della Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3. SOGGETTI RESPONSABILI

- 1) Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i dirigenti del servizio al quale risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio stesso.
- 2) Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria; cura inoltre, per le entrate tributarie, le risposte agli interPELLI dei contribuenti, di cui all'art. 11 della L. 27/7/2000 n° 212.
- 3) Alcune delle fasi od operazioni di cui al comma 2 possono essere affidate, mediante P.E.G. o altro provvedimento di Giunta o specifica disposizione regolamentare, al responsabile del Servizio Entrate.
- 4) In ogni caso il Dirigente responsabile dell'entrata, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3, è competente alla disciplina ed approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è considerato misura eccezionale, comprovata da ragioni di evidente convenienza economica e sicurezza di risultato per l'Amministrazione.

- 5) Per le entrate tributarie valgono le disposizioni di cui al successivo Capo IV.

Art. 4. ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.

Art. 5. POTERI ISPETTIVI

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente i rispettivi Servizi si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate; possono altresì attivare apposite convenzioni con altri Enti per l'acquisizione di banche dati ed altre informazioni utili per la corretta verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti o degli utenti.
- 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile o anche personale esterno.

Art. 6. COMUNICAZIONI AI DEBITORI

- 1) La specifica delle somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 3, le singole strutture che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
- a) l'importo della somma dovuta e la sua causale
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine per adempiere, stabilito in 60 giorni, se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi al tasso legale.
- 2) Non si provvede all'applicazione di interessi qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in linea capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
- 3) In tutti i casi di comunicazione scritta diversi da quelli di cui al successivo art. 11 può essere utilizzata la corrispondenza ordinaria, il telefax, o la posta elettronica.
- 4) Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Il decorso di tale termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 7. FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/1973, come modificato dal Decreto legislativo 26/2/1999 n.46, oppure, quando ciò non sia possibile o conveniente, secondo la procedura prevista dal R.D. 10/4/1910 N° 639 con le modalità di cui al successivo Capo III
- 2) Per le entrate di cui al successivo Capo IV e per l'I.C.I.A.P., alle somme iscritte a ruolo coattivo o, per la tassa smaltimento rifiuti, qualora il carico iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, si applicano le disposizioni sulle dilazioni di pagamento di cui all'art. 19 e seguenti del D.P.R. 29/9/1973 n°602 e successive modificazioni.
- 3) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 8. VERSAMENTI E RIMBORSI

- 1) I versamenti possono essere effettuati direttamente presso le casse del soggetto che cura la riscossione, o tramite conto corrente postale a questi intestato o secondo altre modalità previste dalla legge.
- 2) I soggetti che curano la riscossione sono tenuti a predisporre altre modalità possibili di versamento, quali il pagamento tramite sistema bancario, anche utilizzando carte di credito o di debito o mezzi telematici. L'attuazione di tali modalità è regolata da apposite convenzioni da stipularsi con il Comune.
- 3) Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 15/5/1997 n°127 è valutata di modica entità la somma di 5 euro su base annua. Pertanto, non devono essere versate in sede di autoliquidazione delle entrate di cui al successivo Capo IV le somme al di sotto di tale limite.
- 4) Per determinare gli importi dei crediti per i quali non si fa luogo ad accertamento o, comunque, alla riscossione si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 2 della legge 8/5/1998 n.146 e al D.P.R. 16/4/1999 n. 129. In base all'art. 17, comma 88 della legge 15/5/1997 n.127, si stabilisce di non effettuare rimborsi per importi della stessa entità.
- 5) In caso di versamento superiore al dovuto, il contribuente può richiedere, al soggetto a cui compete l'accertamento dell'entrata, il rimborso delle maggiori somme versate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo diverso limite stabilito dalle norme vigenti.
- 6) I termini per disporre i rimborsi delle entrate non tributarie sono di un anno dalla data della richiesta. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al corrispondente interesse di mora, dovuto all'Amministrazione, stabilito in caso di ritardato od omesso versamento. Gli interessi, salvo se diversamente disposto dalle vigenti leggi o da regolamenti, decorrono dal giorno della richiesta del rimborso.

- 7) Il contribuente, nel caso di versamento in eccesso rispetto al dovuto a titolo di I.C.I. o di C.O.S.A.P., in alternativa alla richiesta di rimborso, può compensare, al netto di qualsiasi interesse, la somma a credito con quanto dovuto in rate o annualità successive per la stessa entrata. In tal caso, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Servizio Entrate entro 90 giorni dalla data in cui è stato - o sarebbe dovuto essere stato - effettuato il versamento. In caso di versamento in eccesso della tassa rifiuti solidi urbani, è ammessa la compensazione con quanto dovuto a titolo di I.C.I. E' possibile compensare somme anche inferiori al limite minimo per i rimborsi stabilito nel precedente art. 8, comma 4. È esclusa la compensazione con quanto dovuto a titolo di sanzione.

Capo III - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 9. AMBITO APPLICATIVO

- 1) Le disposizioni del presente Capo si applicano alle entrate comunali non tributarie e, se compatibili, si applicano anche alle entrate aventi carattere tributario.

Art. 10. INVITO AL PAGAMENTO E SANZIONI

- 1) La struttura che ha promosso l'accertamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:
- a) l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali decorrenti dal 61° giorno di cui all'art.6, comma 1, lett. c), o dal giorno di effettiva scadenza, la sua causale e le spese postali
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine per adempiere, normalmente stabilito in gg. 30 dalla data di notifica
 - d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine matureranno oltre agli interessi legali anche interessi moratori pari al tasso legale
 - e) l'avvertimento che il mancato pagamento oltre il termine previsto costituisce inoltre violazione al presente Regolamento, rendendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
- 2) Non si provvede all'applicazione di interessi di mora qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento
- 3) Sarà cura delle singole strutture trasmettere per conoscenza l'elenco degli inviti al pagamento di cui al precedente comma al Servizio Ragioneria per le operazioni di sua competenza. L'elenco dovrà contenere il nominativo, l'importo in riscossione e la causale. Nel caso in cui il debitore provvedesse o avesse nel frattempo provveduto a pagare, il Servizio Ragioneria è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio interessato, il quale archiverà la pratica.

- 4) La violazione delle norme contenute nel presente articolo, con particolare riferimento al mancato pagamento oltre il termine previsto nell'invito al pagamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria applicata con le modalità stabilite dalla Legge n. 689 del 24.11.1981e s.m.i. ed entro i limiti, minimo e massimo, indicati dall'articolo 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 11. INGIUNZIONE

- 1) In caso di inadempimento all'invito di pagamento e messa in mora, il Servizio accertatore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, predispone il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora, oltre gli interessi legali maturati e maggiorata degli ulteriori interessi di mora, delle spese postali dell'invito di pagamento e dell'ingiunzione, oltre diritti di notifica. Restano salve le diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.
- 2) L'Ufficio accertatore provvede alla notifica dell'ingiunzione direttamente, oppure tramite il Servizio Entrate o il Servizio Affari legali. Una volta effettuata la notifica, l'originale dell'ingiunzione, munito di relata, verrà trasmesso al Servizio accertatore. Un elenco dettagliato delle ingiunzioni emesse deve essere trasmesso al Servizio Ragioneria per le operazioni di competenza.
- 3) Nel caso in cui entro i termini previsti il debitore non abbia provveduto al pagamento o abbia presentato opposizione, l'Ufficio accertatore trasmetterà l'originale dell'ingiunzione al Servizio Entrate o al Servizio Affari Legali per i provvedimenti successivi.

Art. 12. ESECUZIONE

- 1) In caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla notifica dell'ingiunzione il Servizio a cui è stata trasmessa l'ingiunzione ai sensi del precedente art. 11, procederà, salvo sospensione accordata in sede di opposizione all'esecuzione sui beni del debitore secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero secondo l'art. 474 e seguenti del c.p.c.
- 2) Pendendo opposizione, tuttavia, il suddetto Servizio potrà valutare di procrastinare l'esecuzione alla definizione del giudizio.
- 3) Per la vendita dei beni eseguiti secondo la procedura di recupero forzoso potrà farsi ricorso ad Istituto di Vendite Giudiziarie, previ accordi.

Art. 13. INTERESSI PER RISCOSSIONE COATTIVA.

- 1) Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'Amministrazione Comunale vengono così determinati:

- a) Interessi legali (art. 1282 c.c.) al saggio vigente al momento dell'applicazione. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato. Tuttavia i crediti derivanti da locazioni producono interessi dalla data di notifica dell'invito al pagamento.
- b) Interessi di mora pari al saggio legale tempo per tempo vigente. Gli interessi moratori decorrono dalla data di scadenza del termine indicato nell'invito al pagamento.
- c) Interessi di dilazione al saggio vigente al momento dell'applicazione. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso

Art. 14. INESIGIBILITA' DEL CREDITO

- 1) Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il Servizio curatore del procedimento di recupero forzoso - vale a dire il Servizio Entrate o il Servizio Affari Legali - proporrà all'ufficio accertatore la riduzione della somma non recuperata o l'annullamento dell'accertamento dell'entrata

Capo IV - ENTRATE RELATIVE A CANONI E TRIBUTI

Art. 15. AMBITO APPLICATIVO

- 1) Le disposizioni del presente capo si applicano all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), alla obbligazione pecuniaria relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al Canone comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P), all'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Art. 16. GESTIONE

- 1) Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
 - a) La gestione è attribuita al Servizio Entrate del Comune.
 - b) La riscossione ordinaria delle somme versate in autotassazione o a seguito di violazioni tributarie, anche precedenti all'anno 1999, è curata dal Tesoriere per conto del Comune.
- 2) Obbligazione pecuniaria relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
 - a) L'obbligazione pecuniaria relativa alla raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è quella prevista dal D.lgs. n. 22/1997 ("decreto Ronchi") e dall'art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), se applicabile. La gestione dell'entrata in tutte le sue fasi è effettuata in conformità alla natura giuridica della stessa. E' esclusa la gestione diretta da parte del Comune se non in via transitoria. Tutti i riferimenti al soggetto gestore contenuti nel "Regolamento comunale per l'applicazione della

tariffa per la gestione dei rifiuti” devono essere intesi come riferiti al soggetto che ha la titolarità dell’entrata od al concessionario individuato nei modi di legge per la gestione della stessa.

- b) Restano comunque attribuite al Servizio Entrate del Comune le competenze gestionali relative alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani, sia per quanto concerne le annualità non ancora cadute in prescrizione per le quali possa essere attivato ancora il recupero di tassazione, nonché per la gestione dei ruoli ancora in carico al Concessionario per la Riscossione
- 3) Canone comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P)
 - a) La gestione è attribuita al Comune con le specificazioni previste dal Regolamento comunale di applicazione del canone. Allo stesso è affidata anche la gestione relativa alla soppressa T.O.S.A.P.
 - b) La riscossione ordinaria è curata dal Tesoriere per conto del Comune
 - 4) Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
 - a) La gestione, compresa la riscossione ordinaria, è attribuita ad un soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del D. legisl. del 15/12/1997 n° 446 oppure, mediante convenzione, alla azienda speciale di cui alla lettera c) dell’art. 113 del D. legisl. 18/8/2000 n° 267, o nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società di cui alla lettera e) dello stesso articolo, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’albo suddetto.

Art. 17. DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI

- 1) Ogni denuncia o comunicazione tributaria deve essere presentata entro 90 giorni dagli eventi di cui ai successivi commi 4 e 5.
- 2) In caso di variazioni derivanti da decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza della denuncia di successione
- 3) Non devono essere presentate denunce o comunicazioni nel caso in cui l’imponibile o il tributo, o le relative tariffe, aliquote e detrazioni, sono variati in forza di una disposizione di legge, di Regolamento o di atto amministrativo di portata generale.
- 4) Le denunce sono relative ad eventi che comportano:

- a) l'assoggettamento a tributi
 - b) l'applicazione di aliquote o tariffe diverse
 - c) l'applicazione di maggiorazioni, agevolazioni, riduzioni o esenzioni
 - d) variazioni riguardanti i soggetti o gli oggetti su cui è applicato il tributo e che siano rilevanti per la determinazione dell'obbligazione tributaria
 - e) il venir meno dei presupposti per l'applicazione di tributi
 - f) il verificarsi di ogni altro atto o fatto rilevante ai fini tributari in virtù di disposizioni di leggi o di regolamenti
- 5) Le denunce o comunicazioni possono essere effettuate anche per via telematica o per telefax.
 - 6) Le denunce o comunicazioni presentate oltre i termini di cui al presente articolo si considerano omesse a tutti gli effetti
 - 7) Il termine per la presentazione delle denunce previsto dal comma 37 dell'art. 32 del D.L. n°269/2003 sulla definizione degli illeciti edilizi si applica anche alle comunicazioni dovute per le entrate di cui al presente capo.

Art. 18. MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1) Per le entrate relative all'Imposta comunale sugli Immobili e alla Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le scadenze dei pagamenti sono quelle disciplinate dalla legge, dai decreti ministeriali e dagli specifici regolamenti comunali.
- 2) Per le entrate relative al C.O.S.A.P. ed alla Imposta sulla pubblicità i pagamenti sono ripartiti in tre rate con scadenza 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. La prima rata è pari al 50% del totale dovuto, le altre al 25% ciascuna.
- 3) Sono comunque fatte salve le diverse modalità previste dalla legge o da altri regolamenti per il pagamento delle entrate di cui al presente capo per periodi inferiori all'anno.
- 4) Il termine di scadenza della prima rata non può essere inferiore a 60 giorni dalla data entro la quale, a norma di legge, devono essere approvate le tariffe od aliquote relative a tributi o canoni di cui al presente capo. Pertanto, laddove i suddetti termini non potranno operare, i nuovi termini saranno fissati con atto della Giunta.
- 5) E' facoltà del contribuente/utente di pagare l'intero importo alla scadenza della prima rata o, comunque, di anticipare in tutto o in parte l'importo di rate successive. Per le entrate di cui al comma 2 la rateizzazione non è consentita se l'entità delle somme da corrispondere è inferiore a 50 euro annui; in tal caso l'intero importo deve essere pagato entro il 30 giugno o nel nuovo termine di cui al comma precedente.
- 6) L'importo annuo degli interessi è determinato nella misura di tre punti percentuali oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

- 7) Nel caso di pagamento rateizzato, il mancato versamento anche di una sola rata comporta per il debitore la perdita automatica del beneficio della rateazione e la possibilità per l'Amministrazione di riscuotere immediatamente e in un'unica soluzione l'intero importo ancora dovuto, nonché di applicare le sanzioni previste per i pagamenti tardivi dalla normativa statale ovvero, se non applicabili, la sanzione di cui all'articolo 10, comma 4 del presente Regolamento

Art. 19. RAVVEDIMENTO

- 1) La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 13, D. legisl. 18/12/1997 n° 472, trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali, salve le specifiche disposizioni di cui al presente articolo
- 2) L'istituto del ravvedimento non è applicabile in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 20. ADESIONE

- 1) L'accertamento dei tributi di cui al presente capo può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal D. legisl. n°218 del 19/6/97.
- 2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 3) Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 4) Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente.

- 5) Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 40 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente, telematicamente o via fax.
- 6) La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
- 7) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.
- 8) Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige succinto verbale dell'esito negativo.
- 9) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la attestazione del relativo pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la definizione è perfezionata dall'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.
- 10) L'adesione del contribuente all'accertamento è anche effettuata con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto del minimo, del tributo e degli interessi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, e con la contemporanea rinuncia, anche tacita, all'impugnazione dell'atto ed al contraddittorio di cui al presente articolo. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il contribuente esprime la propria volontà di aderire con apposita comunicazione sottoscritta.
- 11) In caso di adesione, l'avviso di accertamento non è soggetto ad impugnazione ed è escluso l'esercizio dell'eventuale ulteriore azione accertatrice da parte dell'ufficio, salvo che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito.
- 12) L'istituto dell'adesione all'accertamento non è applicabile in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 21. AUTOTUTELA

- 1) L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti indicati dall'art. 2 quater del DL 30/11/1994 n°564 (convertito con modificazioni dalla legge 30/11/1994 n° 656) come modificato dall'art. 27 della legge 18/2/1999 n°28. L'organo competente alla emanazione degli atti di autotutela è il Dirigente del Servizio responsabile dell'entrata.

Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE; ENTRATA IN VIGORE

Art. 22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Le denunce relative alla occupazione o detenzione di locali od aree ai fini dell'assoggettamento alla tassa rifiuti solidi urbani, relative ai primi cinque mesi dell'anno di imposta 1999, si considerano presentate nei termini se trasmesse, con le modalità di cui al precedente art.16, entro il 30 giugno 1999. Rimane in ogni caso valida la data del 20 gennaio 1999 per la presentazione delle denunce ai sensi dell'art. 70 del D. legisl. 507/1993.

Art. 23. ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.